



# COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427  
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P. IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

ORIGINALE

## Ordinanza n. 44 R. G. del 23-11-2020

**Oggetto: REVOCA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N. 38 RG DEL 19/10/2020 E RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di novembre, nella Sede Municipale

### IL SINDACO

- RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 38 del 19/10/2020, con la quale veniva disposta la sospensione del mercato ambulante settimanale dal giorno 20/10/2020 e fino a revoca della stessa, a causa dell'insorgenza di focolai Covid-19 in zone limitrofe e del successivo rapido aggravamento della situazione epidemiologica a livello locale;
- VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 43 del 19/11/2020 che all'art. 3 testualmente recita *"Il mercato stabile e periodico che si tiene all'aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell'obbligo delle mascherine, nonché dell'accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall'altro cliente"*;
- RILEVATO che, allo stato attuale, la situazione epidemiologica locale è migliorata sensibilmente ed i casi sono in graduale calo;
- CONSIDERATA, a causa dell'assenza di negozi, l'impossibilità di reperire *in loco* tutta una serie di beni e prodotti che, sia pure non essenziali, sono tuttavia necessari e di uso quotidiano (calzature, abbigliamento, indumenti intimi...);
- ATTESO che l'area mercatale sarà monitorata dalla Polizia locale, che definirà l'esatta occupazione degli spazi e dei posteggi, i quali potranno subire spostamenti in linea con le prescrizioni dei protocolli regionali;
- VISTO il parere favorevole dell'Agente di Polizia Locale;
- VISTO l'art. 50 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

### ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- la revoca della propria precedente ordinanza n. 38 del 19/10/2020;
- la ripresa del mercato settimanale ambulante **da martedì 24.11.2020** con l'osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio di cui all'allegato A *"Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati- Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante"* del DGR 565 dell'11/05/2020;

## **DEMANDA**

All'Agente di Polizia Locale l'assunzione di ogni necessario adempimento per l'esecuzione della presente ordinanza;

## **AVVERTE**

- la presente ordinanza produce effetti dal 23 novembre 2020 e potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19 e dei provvedimenti della Regione Marche;
- ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;
- il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;
- in caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.gualdo.mc.it](http://www.comune.gualdo.mc.it);
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Sarnano ed al SUAP Unione Montana dei Monti Azzurri;

## **INFORMA**

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. n° 241/1990 e successive modificazioni, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero, in applicazione del D.P.R. n°1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

## **IL SINDACO**

*Giovanni Zavaglino*